

**DISEGNO DI LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE
E RIASSETTO NORMATIVO PER L'ANNO 2005**

CAPO I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

Art. 1

(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. e successive modificazioni, la lettera f) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa”.

Art. 2

(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
- b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;
- c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;

- d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

Art. 3

(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
- b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività di gestione;
- c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio;
- d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;
- e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;
- f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
- g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;
- h) razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di controllo della gestione e dei rendiconti degli uffici all'estero;
- i) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 4

(Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) Liberalizzazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, **svolgimento**, trasformazione e cessazione dell'attività, da attuarsi mediante:
 - 1) determinazione, **sulla base delle procedure di verifica dell'impatto regolatorio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria**, delle ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati;
 - 2) conseguente abrogazione, **nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria**, di tutte le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi;
- b) Per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), punto 1), **previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate**:

- 1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;
 - 2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;
 - 3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi;

2. Il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuove intese, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 6 giugno 2003, n. 131, o conclude accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, al fine di:

- a) coordinare l'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;
- b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;
- c) conseguire livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori

pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali;

- d) **individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;**
- e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'art. 16 della legge 29 luglio 2003 n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale.

Art. 5

(Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) collegamento più stretto tra processo di attuazione del programma di Governo, programmazione strategica, programmazione economico-finanziaria di bilancio, programmazione operativa e relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, prevedendo, in particolare:
 - 1) il rafforzamento della connessione tra attività di controllo strategico e attività di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo;
 - 2) la valutazione, in sede di controllo strategico, della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione;

- 3) l'individuazione di misure che assicurino la coerenza con l'attività e gli esiti del controllo strategico degli atti di programmazione e degli interventi correttivi adottati da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) raccordo del processo di attuazione del programma di Governo, della programmazione strategica, della programmazione operativa e delle relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni con la vigente disciplina del processo di bilancio finanziario ed economico;
- c) rafforzamento del collegamento funzionale tra i controlli e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in particolare al fine di individuare meccanismi di razionale allocazione delle risorse e di migliorare l'efficienza dei servizi e l'efficacia degli interventi;
- d) previsione di una distinta disciplina relativa alle attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di puntualizzare gli elementi differenziali tra queste e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni;
- e) prevalenza, nell'ambito degli organi che svolgono attività di controllo strategico e attività di controllo di gestione, di professionalità economiche, organizzative e gestionali rispetto a quelle giuridico-amministrative;
- f) previsione, fra i compiti di ciascuna amministrazione, della definizione di strumenti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di misurabilità e adeguatezza alle funzioni svolte, con particolare riguardo alla determinazioni organizzative e ai procedimenti di rilevazione dei fabbisogni di personale;
- g) adeguamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione previsti in materia di qualità dei servizi pubblici erogati da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici nazionali, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 6

(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti rientranti nella

competenza esclusiva dello Stato in materia di pari opportunità, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea;
- b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

CAPO II

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 7

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana s.p.a.”;

b) agli articoli 53, comma 1, lettere f) e g), e 54, comma 1, lettere f) e g), la parola: “permanentemente” è soppressa.

Art. 8

(Disposizioni in materia di rilascio di brevetti di novità vegetali)

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

“Art. 18. – 1. Per i pareri che il Ministero delle politiche agricole e forestali esprime conformemente all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è istituito presso il medesimo Ministero una commissione consultiva composta da:

- a) il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede;
- b) il responsabile dei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, del Ministero delle politiche agricole e forestali che, in caso di impedimento del presidente ne fa le veci;
- c) il responsabile dell'ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali, del Ministero delle attività produttive;
- d) un esaminatore tecnico dell'ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive;
- e) un funzionario dell'ufficio competente per il servizio sementi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- f) il direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Per i membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), è richiesta la designazione di un supplente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui al comma 1, lettera e).

4. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati.

5. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti particolarmente qualificati nella materia, in numero non superiore a tre.

6. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti, i quali possono essere convocati anche su propria richiesta.”.

Art. 9

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 26, secondo comma, è soppressa la lettera c);
- b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: “possono essere istituite” sono inserite le seguenti: “nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché”;
- c) all'articolo 51, primo comma, dopo le parole: “tecnici del luogo” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dei consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale”;
- d) all'articolo 74 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al primo comma, dopo le parole: “di funzionamento e di rappresentanza” sono aggiunte le seguenti: “, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi”;
 - 2) al secondo comma, dopo le parole: “e di funzionamento,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali” e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo : “Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati.”;
 - 3) il terzo comma è soppresso;
- e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: “comprese quelle” sono inserite le seguenti: “di locazione finanziaria,”;
- f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 108 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il primo comma è sostituito dal seguente: “Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.”;
- 2) il secondo comma è soppresso;

h) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al primo comma, dopo le parole: “quattro anni” sono inserite le seguenti: “, salvo la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi.” ed è soppresso l'ultimo periodo;
- 2) il secondo comma è soppresso;
- 3) al quarto comma, dopo le parole: “fra sede e sede” sono inserite le seguenti: “, salvo la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti.”;

i) all'articolo 110-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al primo comma, le parole: “durante il mese di gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità specificamente disciplinate dall'Amministrazione medesima”; le parole: “nel corso dello stesso anno” sono soppresse; dopo le parole: “rappresentanza diplomatica” sono inserite le seguenti: “e di capo di consolato generale di I classe”;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico.”;

l) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: “Ministro consigliere” sono inserite le seguenti: “con funzioni vicarie,”;

m) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: “di cui ai successivi articoli” sono aggiunte le seguenti: “, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31, della legge 23 aprile 2003, n. 109”.

2. In relazione alla disposizione di cui al comma 1, lettera l), sono fatti salvi, sino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti al momento della data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro Consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

3. All'articolo 17, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7 è inserito il seguente : “7–bis In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi al grado di Consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, primo comma, lettera b), del medesimo decreto. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.”.

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332 le parole: “ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257”.

5. Le modifiche apportate dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: “obiettivi predefiniti” sono inserite le seguenti: “nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, in attuazione degli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro”;

- 2) al comma 2, lettera a), le parole: “decreto n. 29.” sono sostituite dalle seguenti: “decreto n. 29, avendo riguardo allo stato di attuazione del programma di Governo.”;
 - 3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell’amministrazione, che li comunicano al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per l’attuazione del programma di Governo da lui delegato. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati dell’attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto”;
 - 4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, se nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica, e sentito il Consiglio dei Ministri, sono annualmente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio”;
- b) all’articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le Amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l’attuazione del controllo di gestione, avvalendosi anche del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279”;
- c) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, le parole: “altri atti di indirizzo politico.” sono sostituite dalle seguenti: “altri atti di indirizzo politico, in coerenza con gli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro.”;
 - 2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Riferiscono, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per

l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, per il tramite dei rispettivi organi di vertice dell'amministrazione.”;

3) al comma 3, le parole “Essi redigono almeno annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “Essi presentano almeno semestralmente”;

d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nel sistema pubblico di connettività, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, i dati e le informazioni relative al programma di Governo, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità desunti dalle note preliminari agli stati di previsione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 4-quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468.”;

2) al comma 2, le parole: “la Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle parole: “il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato,” e le parole: “anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri,” sono **sostituite dalle** seguenti: “**a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri** o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato,”;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole:”In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente Consiglio dei Ministri, e” sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza al programma di Governo ed agli eventuali indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria,”.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

“6-bis. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta sono determinati autonomamente dalla Presidenza con decreto adottato ai sensi del comma 6, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”.

3. I sistemi di controllo adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 cessano alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 11

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'interno)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 128 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "su cose antiche o usate";

2) al secondo comma e al quarto comma dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

b) All'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal Prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il Prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata."

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il successivo 30 aprile, la Commissione di cui all'articolo 59, integrata per gli appartenenti agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza o da questo dipendenti, dai Direttori centrali interessati, redige, anche attraverso sottocommissioni, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione."

3. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere, anche in parte, sostituite mediante trasmissione al centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con mezzi informatici o telematici, dei dati trasmessi dai notai all'agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altri soggetti pubblici a seguito di convenzioni a titolo gratuito fra le amministrazioni interessate."

Art. 12

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:

- a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
- b) procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

(Decreti legislativi integrativi e correttivi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 14

(Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229)

1. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1, e 5, comma 1, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
 - b) all’articolo 3, comma 1, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”;
 - c) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”;
 - d) dopo l’articolo 20 è inserito il seguente articolo: “Art. 21-*bis* (Decreti legislativi correttivi e integrativi). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all’articolo 20 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.”.

Art. 15

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.